




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 2526

Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca,  
istruzione e salute

*(Conversione in legge del DL n. 90 del 2025 – Approvato dal Senato  
A.S. 1553)*

N. 352 – 29 luglio 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2526

Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca,  
istruzione e salute

*(Conversione in legge del DL n. 90 del 2025 - Approvato dal Senato  
A.S. 1553)*

N. 352 – 29 luglio 2025

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

---

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

# INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI</b> .....	<b>- 4 -</b>
<b>ARTICOLO 1</b> .....	<b>- 4 -</b>
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA .....	- 4 -
<b>ARTICOLO 1, COMMA 3-BIS</b> .....	<b>- 9 -</b>
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECORRENZA DEL POSSESSO DI REQUISITI UTILI AI FINI DI PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE PRESSO IL CNR .....	- 9 -
<b>ARTICOLO 2, COMMI 1 E 1-BIS</b> .....	<b>- 10 -</b>
DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE IL REGOLARE AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 .....	- 10 -
<b>ARTICOLO 2, COMMA 1-QUATER</b> .....	<b>- 12 -</b>
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TITOLI PER L'ACCESSO AI POSTI DI EDUCATORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA ..	- 12 -
<b>ARTICOLO 2, COMMA 1-QUINQUIES</b> .....	<b>- 13 -</b>
DISPOSIZIONI PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'OPERA NAZIONALE MONTESSORI .....	- 13 -
<b>ARTICOLO 2-TER</b> .....	<b>- 13 -</b>
ESTENSIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA IN AMBITO SCOLASTICO .....	- 13 -
<b>ARTICOLO 3, COMMI DA 1 A 5</b> .....	<b>- 29 -</b>
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA .....	- 29 -
<b>ARTICOLO 3, COMMI 5-BIS E 5-TER</b> .....	<b>- 34 -</b>
PROROGA DELL'ACQUISTO DI SERVIZI ICT DA PARTE DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA .....	- 34 -
<b>ARTICOLO 4</b> .....	<b>- 35 -</b>
DISPOSIZIONI URGENTI RIGUARDANTI IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE.....	- 35 -
<b>ARTICOLO 5</b> .....	<b>- 36 -</b>
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL PIANO D'AZIONE «RICERCA-SUD – PIANO NAZIONALE RICERCA PER LO SVILUPPO DEL SUD 2021-2027».....	- 36 -
<b>ARTICOLO 5-BIS</b> .....	<b>- 39 -</b>
DISPOSIZIONE D'INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA.....	- 39 -

ARTICOLO 6 .....	- 40 -
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE.....	- 40 -

## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>2526</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	si
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatore per la Commissione di merito:</b>	Colombo (FDI)
<b>Commissione competente:</b>	VII (Cultura)

---

### PREMESSA

Il disegno di legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato (AS 1553), dispone la conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n.90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute.

Il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, che risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Le proposte emendative approvate al Senato non sono corredate di relazione tecnica, salvo l'emendamento 2.0.1000 del Governo che ha introdotto l'articolo 2-*ter*. Si evidenzia che durante l'esame al Senato, il Governo ha depositato<sup>1</sup> presso la 5<sup>a</sup> Commissione una nota di risposta alle osservazioni ivi formulate. La medesima Commissione ha espresso<sup>2</sup> sul testo originario del provvedimento (AS 1553) parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento all'articolo 2, del comma 1-*bis*, recante una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero articolo<sup>3</sup>. Si evidenzia, infine, che la 5<sup>a</sup> Commissione ha successivamente espresso<sup>4</sup> parere non ostativo sul testo all'esame dell'Assemblea come modificato durante l'esame, in sede referente, dalla 7<sup>a</sup> Commissione Cultura (AS 1553-A).

Al momento della redazione della presente Nota non è stata ancora trasmessa la relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

---

<sup>1</sup> Cfr. Senato della Repubblica - 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 412 del 8 luglio 2025.

<sup>2</sup> Cfr. Senato della Repubblica - 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 416 del 15 luglio 2025.

<sup>3</sup> Cfr. Senato della Repubblica - 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 420 del 22 luglio 2025.

<sup>4</sup> Cfr. Senato della Repubblica - 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 421 del 23 luglio 2025.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica originaria, nonché dall'ulteriore documentazione acquisita durante l'esame al Senato, e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLO 1

#### **Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca**

**Normativa previgente.** L'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016<sup>5</sup> prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuova e sostenga l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti e che, a tal fine, si provveda in via sperimentale per l'esercizio 2017 con lo stanziamento di 68 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998 (recante le competenze del MURST - Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica). L'assegnazione agli enti delle citate risorse è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca che ne fissa altresì criteri, modalità e termini.

**Le norme** sostituiscono integralmente l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016, prevedendo che il Ministero dell'università e della ricerca promuova e sostenga in via sperimentale l'incremento qualitativo dell'attività scientifica e tecnologica degli Enti vigilati, il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, nonché delle infrastrutture di ricerca e le aggregazioni e collaborazioni nazionali e internazionali. L'assegnazione agli Enti delle risorse è definita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, che ne fissa, altresì, criteri, modalità e termini (comma 1).

Per l'attuazione delle predette disposizioni in via sperimentale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (comma 2).

Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

- a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo integrativo speciale per la ricerca<sup>6</sup>;

---

<sup>5</sup> Recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 124 del 2015.

<sup>6</sup> Di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 204 del 1998, contenente disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica.

- b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche<sup>7</sup>;
- c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo italiano per la scienza<sup>8</sup>;
- d) quanto a 45 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo italiano per le scienze applicate<sup>9</sup> (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>												
Promozione e sostegno, in via sperimentale, dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica e tecnologica degli Enti vigilati, del finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, nonché delle infrastrutture di ricerca e le aggregazioni e collaborazioni nazionali e internazionali (comma 2)	40,0	60,0	60,0		40,0	60,0	60,0		40,0	60,0	60,0	
<b>Minori spese in conto capitale</b>												
Riduzione del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), di cui all'art.1, c. 3 del D.Lgs. 204/1998 [comma 3, lettera a)]	5,0	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	
Riduzione del Fondo Italiano per la scienza (FIS), di cui all'art. 61 del D.L. 73/2021 [comma 3, lettera c)]	25,0				25,0				25,0			
Fondo italiano per le scienze applicate (FISA), di cui all'art. 1, c. 312 della L. 234/2021 [comma 3, lettera d)]		45,0	45,0			45,0	45,0			45,0	45,0	
<b>Minori spese correnti</b>												
Riduzione del Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), di cui all'art. 1, c.322 della L. 234/2021 [comma 3, lettera b)]	10,0	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0	

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

<sup>7</sup> Di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).

<sup>8</sup> Di cui all'articolo 61 del decreto-legge n.73 del 2021, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

<sup>9</sup> Di cui all'articolo 1, comma 312, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).

Il **Governo**, durante l'esame al Senato<sup>10</sup>, ha confermato la disponibilità dei fondi utilizzati a copertura delle lettere dalla *a*) alla *d*) del comma 3 (*cf. supra*) anche per le annualità 2026 e 2027.

Con riferimento alla richiesta di chiarimento in merito agli effetti ascritti al comma 1 e alle lettere *a*), *c*) e *d*) del comma 3 che, sebbene di natura capitale, evidenziano una simmetria dei saldi di finanza pubblica nelle tre annualità, viene confermato quanto rappresentato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica. In particolare, viene chiarito che l'assegnazione agli enti delle risorse finalizzate per gli anni 2025, 2026 e 2027 avverrà attraverso criteri, modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'università e ricerca e che tale procedura prevederà "meccanismi" comparativi e di selezione alla stregua degli adempimenti procedurali previsti per le procedure valutative.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per il potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca, provvedendo ai relativi oneri.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere recato dalle disposizioni in esame risulta configurato come limite massimo di spesa.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 1 fa fronte agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del medesimo articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 204 del 1998, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *a*);
- quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 322, lettera *b*), della legge n. 234 del 2021, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *b*);
- quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *c*);

---

<sup>10</sup> In una nota di risposta depositata presso la 5<sup>a</sup> Commissione del Senato. *Cfr.* Senato della Repubblica - 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 413 del 9 luglio 2025.

- quanto a 45 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge n. 234 del 2021, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *d*).

In proposito, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, si ricorda che il citato comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 204 del 1998 ha istituito il Fondo integrativo speciale per la ricerca, destinato al finanziamento di specifici interventi di particolare rilevanza strategica nel campo della ricerca scientifica e tecnologica. Il fondo, iscritto sul capitolo 7310 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale, pari a 13.037.527 euro per l'anno 2025 e a 12.940.561 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Al riguardo, nel segnalare che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo 7310 risulta accantonato, per l'anno in corso, un importo corrispondente alla voce di copertura in commento e tenuto conto di quanto precisato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica<sup>11</sup> circa la disponibilità delle risorse utilizzate per ciascuna delle annualità interessate, non si formulano osservazioni.

Quanto alla seconda modalità di copertura finanziaria, si evidenzia che il citato articolo 1, comma 322, della legge di bilancio 2022 ha concesso al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, destinato, per 50 milioni di euro annui, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *b*) del medesimo comma 322, a un piano di riorganizzazione e rilancio del medesimo ente. Le suddette risorse, unitamente a quelle assegnate ai sensi del comma 323 del medesimo articolo 1 della legge di bilancio 2022<sup>12</sup>, risultano iscritte sul capitolo 2380 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, che, nell'ambito del vigente bilancio triennale, reca una dotazione iniziale pari a 80.000.000 di euro per l'anno 2025 e 76.000.000<sup>13</sup> di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Al riguardo, nel segnalare che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della

---

<sup>11</sup> Nota depositata dal Governo nella seduta n. 413 del 9 luglio 2025 della 5ª Commissione.

<sup>12</sup> In proposito si ricorda che il citato comma 323 ha concesso un ulteriore contributo al CNR di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023.

<sup>13</sup> La dotazione per gli anni 2026 e 2027 è stata ridotta di 4 milioni di euro dalla legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025).

Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo 2380 risulta accantonato, per l'anno in corso, un importo corrispondente alla voce di copertura in commento e tenuto conto di quanto precisato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica circa la disponibilità delle risorse utilizzate per ciascuna delle annualità interessate, non si formulano osservazioni.

Con riferimento alla terza modalità di copertura finanziaria, si ricorda che l'articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo italiano per la scienza, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Alla luce delle variazioni apportate da successivi provvedimenti<sup>14</sup>, il fondo, iscritto sul capitolo 7720 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 225 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Al riguardo, nel segnalare che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo 7720 risulta accantonato, per l'anno in corso, un importo corrispondente alla voce di copertura in commento, e tenuto conto di quanto precisato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica circa la disponibilità delle risorse utilizzate, non si formulano osservazioni.

Infine, in merito alla quarta modalità di copertura finanziaria, si rappresenta che il citato comma 312 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo italiano per le scienze applicate, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni per l'anno 2024 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il fondo, iscritto sul capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale, pari a 225 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Al riguardo, tenuto conto di quanto precisato dal Governo

---

<sup>14</sup> La dotazione del Fondo è stata incrementata, dal comma 311 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica circa la disponibilità del fondo utilizzato a copertura per ciascuna delle annualità interessate, non si formulano osservazioni.

#### **ARTICOLO 1, comma 3-bis**

#### **Disposizioni in materia di decorrenza del possesso di requisiti utili ai fini di procedure di stabilizzazione presso il CNR**

**Normativa vigente.** Il comma 591 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 ha attribuito al CNR un contributo di 9 milioni di euro per il 2025, di 12,5 milioni di euro per il 2026 e di 10,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, per l'assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale amministrativo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

**La norma** prevede che, con riferimento alle assunzioni di personale (ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi) presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di cui al comma 591 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, per le quali il medesimo comma richiama il possesso dei requisiti previsti dalle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, si applichino al personale che abbia maturato i medesimi requisiti alla data del 31 dicembre 2024 (comma 3-bis).

L'emendamento approvato al Senato che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **relazione tecnica**.

**In merito ai profili di quantificazione** si evidenzia preliminarmente che la norma, interviene sulla disciplina delle assunzioni di personale (ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi) presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per le quali il comma 591 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, prevede un contributo di 9 milioni di euro per il 2025, 12,5 milioni di euro per il 2026 e 10,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 richiamando, a tal fine, il possesso da parte degli interessati dei requisiti richiesti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, per l'attivazione di procedure di stabilizzazione di personale precario presso le amministrazioni pubbliche. La norma in esame dispone che le procedure di stabilizzazione in riferimento si applichino al personale che abbia maturato i medesimi requisiti alla data del 31 dicembre 2024 (comma 3-bis).

Al riguardo non si formulano osservazioni tenuto conto che la norma interviene solo sulla platea dei soggetti potenzialmente interessati e che le assunzioni di cui trattasi sono comunque disposte, ai sensi della legislazione vigente, nell'ambito di un limite di spesa.

## **ARTICOLO 2, commi 1 e 1-bis**

### **Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026**

**Le norme** stabiliscono che, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrative propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 e il contestuale avanzamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, gli incarichi di direttore di Ufficio scolastico regionale o di dirigente titolare di Ufficio scolastico regionale, conferiti anche *ad interim* e in scadenza al 15 settembre 2025, possano essere prorogati con scadenza del provvedimento di proroga fino alla data di perfezionamento delle procedure di conferimento dei diciotto incarichi generali di direttore di Ufficio scolastico regionale avviate dal Ministero dell'istruzione e del merito in data 24 febbraio 2025 e comunque non oltre il 31 ottobre 2025. Viene, altresì, stabilito che, per gli incarichi dirigenziali di livello non generale di titolarità di uffici scolastici regionali, la suddetta proroga sia disposta con provvedimento del direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione e del merito (comma 1).

Per effetto di un emendamento approvato durante l'esame al Senato<sup>15</sup>, viene, altresì, disposto che dall'attuazione del suddetto comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1-*bis*).

Si evidenzia che l'introduzione del comma 1-*bis* deriva dal recepimento da parte della Commissione di merito di una condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla 5ª Commissione del Senato, in sede di espressione del parere non ostativo sul testo originario del provvedimento (cfr. seduta 5ª Commissione del Senato n. 416 del 15 luglio 2025).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che l'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a consentire la proroga anche di quegli ulteriori incarichi di direttore di Ufficio scolastico regionale (USR) o di dirigente titolare di Ufficio scolastico regionale che dovessero venire in scadenza entro il 15 settembre 2025, ed a stabilire la durata di tale proroga fino alla data di perfezionamento delle procedure di conferimento dei diciotto incarichi generali di direttore di Ufficio scolastico regionale,

---

<sup>15</sup> Emendamento 2.100.

avviate dal Ministero dell'istruzione e del merito in data 24 febbraio 2025 e comunque non oltre il 31 ottobre 2025. La relazione tecnica evidenzia, altresì, come la suddetta circostanza riguardi anche l'unico incarico di titolare di USR attualmente avente livello dirigenziale non generale (USR Umbria), la cui proroga lascerebbe perdurare, come previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 2024<sup>16</sup>, il medesimo livello dirigenziale non generale dell'incarico senza, dunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **Governo**, durante l'esame al Senato<sup>17</sup>, ha specificato che, dei 18 incarichi generali di direttore di USR oggetto di nomina, la proroga di cui all'articolo in commento riguarda i seguenti 5 incarichi: USR Calabria e USR Sicilia (entrambi in scadenza 4 agosto 2025), USR Campania e USR Umbria (entrambi in scadenza 31 agosto 2025), USR Abruzzo (scadenza 1° settembre 2025).

Con riferimento all'invarianza finanziaria derivante dalla disposizione in parola, viene ribadito che la stessa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a disporre la proroga degli incarichi di direttore o di titolare degli USR. Viene, altresì, chiarito che tale circostanza riguarda anche la proroga dell'incarico dell'USR Umbria posto che, per quanto tale posizione sia stata nel frattempo (per effetto della riorganizzazione degli USR di cui al DPCM n. 185 del 2024) elevata al livello dirigenziale generale, la proroga disposta dalla disposizione in argomento lascerebbe perdurare il livello dirigenziale non generale dell'incarico, come previsto dall'articolo 2 del medesimo DPCM n. 185 del 2024.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono la possibilità di prorogare gli incarichi di direttore di Ufficio scolastico regionale o di dirigente titolare di Ufficio scolastico regionale, in scadenza al 15 settembre 2025, fino alla data di perfezionamento delle procedure di conferimento dei diciotto incarichi generali di direttore di Ufficio scolastico regionale avviate dal Ministero dell'istruzione e del merito in data 24 febbraio 2025 e comunque non oltre il 31 ottobre 2025 (comma 1). Dall'attuazione della disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1-*bis*).

Al riguardo, considerato il contenuto della disposizione non si hanno osservazioni da formulare, anche alla luce della clausola di neutralità finanziaria, introdotta nel corso dell'esame al Senato, in accoglimento di una condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla

---

<sup>16</sup> L'articolo 2 del DPCM n. 185 del 2024 dispone che, fino al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale oggetto di riorganizzazione ai sensi del medesimo DPCM, sono efficaci gli incarichi già conferiti.

<sup>17</sup> In una nota di risposta depositata presso la 5ª Commissione del Senato. *Cfr.* Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 413 del 9 luglio 2025.

5ª Commissione, in sede di espressione del parere non ostativo sul testo originario del provvedimento.

#### **ARTICOLO 2, comma 1-*quater***

#### **Disposizioni in materia di titoli per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia**

**Normativa vigente.** L'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 65 del 2017, stabilisce, tra l'altro, che, per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia, continuano ad avere validità la laurea in scienze dell'educazione e della formazione e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019, nonché i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019.

**Le norme**, introdotte durante l'esame al Senato<sup>18</sup>, intervenendo sull'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 65 del 2017, modificano i requisiti per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia. In particolare, il predetto accesso ai servizi per l'infanzia viene consentito nei casi in cui:

- l'immatricolazione ai corsi di laurea, indicati nel suddetto decreto legislativo, sia avvenuta entro l'anno accademico 2018/2019 [comma 1-*quater*, lettera *a*)];
- gli ulteriori titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo siano stati conseguiti non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022 [comma 1-*quater*, lettera *b*)].

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, non sono corredate di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame apportano specifiche modifiche ai requisiti per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 65 del 2017.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.

---

<sup>18</sup> Con l'approvazione dell'emendamento 2.200.

## ARTICOLO 2, comma 1-*quinqüies*

### Disposizioni per la prosecuzione delle attività dell'Opera nazionale Montessori

**La norma**, introdotta durante l'esame al Senato, autorizza una spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2025 finalizzata a garantire la prosecuzione delle attività dell'Opera nazionale Montessori. Ai relativi oneri, pari a 1.000.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza Ministero dell'istruzione e del merito.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

**In merito ai profili di quantificazione** si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, autorizza una spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2025 finalizzata a garantire la prosecuzione delle attività dell'Opera nazionale Montessori.

Al riguardo, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto, appare comunque opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi di dettaglio utili a valutare la congruità della spesa autorizzata.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il secondo periodo del comma 1-*quinqüies* dell'articolo 2 fa fronte agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del medesimo comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, giacché l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità.

## ARTICOLO 2-*ter*

### Estensione della tutela assicurativa in ambito scolastico

**Normativa previgente.** L'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023 ha introdotto, con esclusivo riguardo all'anno scolastico e all'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle

attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (comma 1). L'obbligo si applica agli appartenenti alle seguenti categorie: *a)* il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA); *b)* gli esperti esterni impiegati nelle attività di docenza; *c)* gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali; *d)* il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca; *e)* gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori; *f)* gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); *g)* gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti (comma 2). I relativi oneri sono indicati pari a 17,3 milioni di euro per il 2023, 30,4 milioni di euro per il 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. (comma 3). Le risorse relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa (comma 4).

Successivamente, l'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 113 del 2024 ha introdotto il comma 4-*bis* al suddetto 18 del decreto-legge n. 48 del 2023, estendendo l'applicazione delle disposizioni anche all'anno scolastico e accademico 2024-2025; i relativi oneri sono stati valutati in 17,49 milioni di euro per il 2024 e in 29,98 milioni di euro per il 2025.

La relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 113 del 2024 precisa, tra l'altro, che l'importo di 5 milioni di euro, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023, valutato a copertura delle prestazioni di lunga durata (rendite dirette o a superstiti) originate da infortuni o malattie professionali avvenuti nel precedente anno scolastico 2023-2024, è più che sufficiente a coprire anche le ulteriori rendite che si costituiranno nell'anno scolastico 2024-2025<sup>19</sup>. Pertanto, la copertura dei 5 milioni di euro, prevista a decorrere dal 2025 dall'articolo 18, è sufficiente a coprire anche i maggiori oneri delle predette prestazioni di lunga durata derivanti dall'estensione della tutela assicurativa all'anno scolastico 2024-2025, comprensive delle spese di gestione.

---

<sup>19</sup> Si fa presente, infatti, che nell'anno scolastico o accademico 2023-2024 (rilevazione al 31 maggio 2024), per gli studenti non sono stati registrati infortuni di grado maggiore o uguale al 16% e quindi non è stata costituita alcuna rendita diretta, per gli insegnanti sono stati definiti in rendita diretta 23 infortuni e in rendita a superstiti 7 casi con esito mortale, per un onere complessivo in valore capitale pari a circa 6,3 milioni di euro e un onere finanziario annuo (inteso come erogazione in ratei di rendita) pari a circa 300.000 euro.

**Le norme** – introdotte durante l'esame al Senato<sup>20</sup> - modificano l'articolo 18, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 48 del 2023, rendendo permanente l'estensione dell'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (comma 1).

Si rammenta che la circolare dell'INAIL n. 45 del 26 ottobre 2023 ha indicato, tra l'altro, che:

- l'applicazione concerne anche le scuole non paritarie;
- per i lavoratori interessati dall'estensione, la tutela assicurativa concerne anche gli infortuni *in itinere* (mentre tale tutela non si applica ad alunni e studenti);
- per i dipendenti interessati, di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali, non è riconosciuta l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta, in conformità al criterio giuridico di applicazione della tutela assicurativa INAIL per i dipendenti statali (per i quali il datore di lavoro provvede direttamente all'erogazione di un trattamento economico);
- la medesima indennità per inabilità temporanea assoluta non è erogata agli alunni e studenti (salvo i casi di studenti lavoratori), in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro all'assicurato infortunato.

Ai relativi oneri, valutati in 5,01 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, in 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, in 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, in 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, in 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, in 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, in 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e in 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a un milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 4,01 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, mediante riduzione di 5,73 milioni di euro per il medesimo anno del Fondo sociale per occupazione e formazione;

e) quanto a 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e 13,03 milioni di euro annui a decorrere

---

<sup>20</sup> A seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.0.1000 del Governo, su cui la 5a Commissione del Senato ha espresso parere favorevole non ostativo. Cfr. Resoconto sommario n. 420 del 22 luglio 2025.

dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva<sup>21</sup>.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, non sono corredate di **prospetto riepilogativo**.

**La relazione tecnica**, riferita all'articolo aggiuntivo 2.0.1000 del Governo, che ha introdotto l'articolo in esame, afferma quanto segue.

Ai fini dell'estensione della tutela assicurativa di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023 a regime, a partire dall'anno scolastico e accademico 2025-2026, l'onere è stato quantificato in 5,01 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, in 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, in 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, in 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, in 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, in 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, in 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e in 13,03 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.

Di seguito, si riportano le valutazioni effettuate dal Servizio statistico attuariale dell'INAIL, per la quantificazione dell'onere sopra indicata.

### *Premessa*

L'articolo 9 del decreto-legge n. 113 del 2024, ha esteso anche all'anno scolastico/accademico 2024-2025 la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti del sistema nazionale di istruzione e formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n.48 del 2023, prevista originariamente per il solo anno scolastico/accademico 2023-2024. Pertanto, anche per l'anno scolastico/accademico 2024-2025, le attività di insegnamento e apprendimento rientrano tra le attività protette previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.

I soggetti interessati sono assicurati per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell'ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all'attività d'insegnamento. La tutela per il personale docente opera anche per gli infortuni *in itinere*.

---

<sup>21</sup> Di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022.

La valutazione degli oneri della scuola statale per il prossimo decennio è stata effettuata nell'ipotesi di prosecuzione dell'assicurazione degli alunni della scuola dell'infanzia e dell'estensione delle coperture assicurative per gli alunni/studenti ed insegnanti come estesa dal citato articolo 9 del decreto-legge n. 113 del 2024.

Ai fini dell'operatività della tutela assicurativa per gli anni dal 2025 al 2034, le scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali non devono effettuare alcun adempimento. La copertura assicurativa di docenti e studenti è attuata mediante la speciale forma della "gestione per conto dello Stato" che non prevede il pagamento del premio da parte del soggetto assicurante, ma solo l'obbligo di rimborsare all'INAIL le prestazioni economiche erogate alle persone infortunate e tecnopatichè, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un'aliquota per le spese generali di amministrazione<sup>1</sup>.

Per le scuole non statali gli oneri assicurativi per il maggior premio legati all'estensione della tutela gravano direttamente sugli istituti scolastici senza oneri sulla finanza pubblica e pertanto non sono presi in considerazione dalla presente relazione.

La stima degli oneri complessivi per la tutela assicurativa a regime di tutti gli alunni/studenti della scuola statale.

### *L'andamento della platea assicurata per gli alunni/studenti*

La platea attualmente assicurata è valutata nel complesso in circa 8.841.000 unità (tabella 1). Gli alunni/studenti dell'anno scolastico 2024/2025 (dalla scuola dell'infanzia alla scuola superiore di II grado) sono circa 7.073.6002.

Gli iscritti alle università statali (corsi di laurea e corsi post-laurea) per l'anno accademico 2023/2024 (ultimo anno disponibile) sono circa 1.688.1003.

Gli studenti AFAM per l'anno accademico 2023/2024 (ultimo anno disponibile) sono circa 91.100. In questo caso, nel sito del Ministero non è esposta la distinzione tra istituti statali e non statali, ma, tra le tipologie di istituti, è riportata la categoria di quelli legalmente riconosciuti, con un numero di studenti pari a circa 11.800. Dal totale degli studenti AFAM è stato, quindi, sottratto quest'ultimo dato, arrivando così a un numero, che si ritiene possa essere attribuito ad istituti statali, pari a circa 79.300 studenti.

**Tabella 1 – Numero alunni/studenti della scuola statale - A.S. 2024/2025, A.A. 2023/2024**

<b>Corso di studi</b>	<b>Numero alunni/studenti</b>
Infanzia	785.056
Primaria	2.170.746
I grado	1.498.498
II grado	2.619.287
Università	1.688.068
AFAM	79.313
<b>Totale</b>	<b>8.840.968</b>

Per i prossimi dieci anni si stima una diminuzione della platea assicurata dovuta al calo della natalità, desumibile dalla struttura della popolazione italiana residente per età al 1° gennaio 2024 pubblicata dall'ISTAT.

In tabella 2 sono riportati i dati per le età comprese tra 0 e 15 anni. È evidente come la diminuzione della natalità stia depauperando la popolazione alle età più basse, con un effetto immediato e futuro sulla popolazione scolastica.

**Tabella 2 – Popolazione italiana residente al 1° gennaio 2024 per età da 0 a 15 anni**

<b>Età</b>	<b>Popolazione italiana residente</b>	<b>Diff. tra popolazione di un'età e quella successiva</b>
0 anni	380.630	-16.563
1 anni	397.193	-10.379
2 anni	407.572	-7.009
3 anni	414.581	-16.919
4 anni	431.500	-18.940
5 anni	450.440	-18.924
6 anni	469.364	-14.299
7 anni	483.663	-12.155
8 anni	495.818	-14.569
9 anni	510.387	-7.439
10 anni	517.826	-22.333
11 anni	540.159	-8.713
12 anni	548.872	-15.745
13 anni	564.617	-9.028
14 anni	573.645	-7.300
15 anni	580.945	

Un cambio di direzione nella numerosità della popolazione scolastica potrebbe avvenire con eventuali flussi migratori o con una ripresa della natalità, quest'ultima comunque non produrrebbe il suo effetto sulla scuola prima di quattro anni. L'impatto inizialmente sarebbe sulla scuola dell'infanzia e poi sugli ordini scolastici di livello superiore.

Le stime sulla popolazione scolastica (dalla scuola dell'infanzia all'università) per gli anni 2025 e 2026 sono state effettuate facendo riferimento alla struttura della popolazione residente al 1° gennaio 2024. Per gli anni successivi è stata ipotizzata, cautelativamente,

una diminuzione degli alunni/studenti dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di II grado di 110.000 unità l'anno fino al 2030 e successivamente di 100.000 unità. Gli studenti universitari e AFAM sono stati ipotizzati costanti e pari a circa 1,765 milioni l'anno.

**Tabella 3 – Stima alunni/studenti dalla scuola statale dall'infanzia all'università - Anni 2025-2034**

<b>Anno</b>	<b>Da scuola infanzia a secondaria II grado</b>	<b>Università - AFAM</b>	<b>Totale</b>
2025	6.914.200	1.765.000	8.679.200
2026	6.741.900	1.765.000	8.506.900
2027	6.632.000	1.765.000	8.397.000
2028	6.522.000	1.765.000	8.287.000
2029	6.412.000	1.765.000	8.177.000
2030	6.302.000	1.765.000	8.067.000
2031	6.202.000	1.765.000	7.967.000
2032	6.102.000	1.765.000	7.867.000
2033	6.002.000	1.765.000	7.767.000
2034	5.902.000	1.765.000	7.667.000

***La stima delle prestazioni e degli oneri parametrati alle denunce e alle rendite per gli alunni/studenti***

Per la stima delle prestazioni negli anni 2025-2034, sono stati acquisiti dagli archivi INAIL gli oneri distinti per danno biologico in capitale, rendite dirette e rendite a superstiti pagati dal 2019 al 2024 per eventi lesivi a carico di alunni/studenti.

Si tratta di un importo complessivo crescente da 3,5 milioni di euro del 2019 a circa 4,5 milioni di euro del 2024. Negli ultimi anni l'aumento delle prestazioni è dovuto all'inflazione (FOI ISTAT pari a 8,1% nel 2022 e 5,4% nel 2023) e presumibilmente all'ampliamento della platea e all'estensione delle coperture assicurative.

Si è ipotizzato che l'importo erogato per danno biologico in capitale nel 2024 vari in ciascuno degli anni della previsione secondo un'ipotesi di variazione dell'indice ISTAT FOI e in base all'andamento della platea degli assicurati.

Per quanto riguarda le rendite dirette e a superstiti, tenendo conto della diminuzione della platea degli assicurati e della graduale decadenza delle rendite attualmente in vigore, la stima è stata effettuata incrementando gli importi rilevati per l'anno 2024 secondo un'ipotesi di variazione della sola inflazione.

L'onere per le spese generali di amministrazione, medico-legali e integrative è stato stimato facendo riferimento alla frequenza di denunce rilevata nel 2024, secondo anno

di applicazione dell'ampliamento della platea assicurata e dell'estensione delle coperture assicurative.

Tenendo conto quindi della platea assicurata stimata a partire dal 2025 (tabella 3), è stato determinato il numero di denunce attese che risulta gradualmente decrescente nel tempo.

A ciascuna denuncia è stato assegnato l'ultimo costo unitario noto, pari a 1.126,17 euro (costo riferito all'esercizio 2022 pubblicato con il DM 24 aprile 2024).

L'onere per le spese generali di amministrazione delle rendite per alunni/studenti è stato stimato facendo riferimento a un numero di rendite dirette e a superstiti pari a quello in vigore al 31/12/2024.

Analogamente a quanto fatto per le denunce, al numero complessivo di rendite in portafoglio, è stato assegnato l'ultimo costo unitario noto pari a 86,16 euro.

La stima complessiva dell'onere per prestazioni e altre spese è riportata in tabella 4. La diminuzione prevista a partire dal 2026 deriva dalle ipotesi di diminuzione della platea assicurata e di invarianza del costo unitario.

**Tabella 4 – Onere per prestazioni e per la copertura delle spese di amministrazione per alunni/studenti della scuola statale – Anni 2025-2034 – Importi in milioni di euro**

Anno	Prestazioni	Spese paramtrate alle denunce e alle rendite	Oneri complessivi
2025	4,49	68,51	73,00
2026	4,52	67,05	71,57
2027	4,58	66,26	70,84
2028	4,64	65,36	70,00
2029	4,70	64,46	69,16
2030	4,76	63,67	68,43
2031	4,82	62,88	67,70
2032	4,89	62,09	66,98
2033	4,95	61,30	66,25
2034	5,02	60,52	65,54

*La stima degli oneri complessivi per la tutela assicurativa a regime di tutti gli insegnanti della scuola statale*

#### *La platea assicurata degli insegnanti*

Nel caso degli insegnanti, la platea degli assicurati è costituita da circa 1 milione di persone (tabella 5).

Il numero di insegnanti dalla scuola materna alla scuola secondaria di II grado è riferito all'anno scolastico 2024/2025<sup>4</sup>, mentre, per quanto riguarda i docenti universitari, il riferimento è all'anno accademico 2023/2024<sup>5</sup> (ultimo anno disponibile).

In particolare, per quanto riguarda università e AFAM, sono stati considerati i docenti di ruolo, i ricercatori a tempo determinato, i docenti a contratto e i titolari di assegni di ricerca.

Per i docenti AFAM non è presente, nel sito del ministero, una chiara distinzione tra istituti statali e istituti non statali, pertanto, è stato acquisito l'intero numero dei docenti escludendo poi soltanto quelli delle accademie legalmente riconosciute.

**Tabella 5 - Numero insegnanti della scuola statale - A.S. 2024/2025, A.A. 2023/2024**

<b>CORSO DI STUDI</b>	<b>NUMERO INSEGNANTI</b>
DA MATERNA A SECONDARIA II GRADO	889.836
UNIVERSITÀ E AFAM	112.761
<b>TOTALE</b>	<b>1.002.597</b>

Per i prossimi dieci anni, cautelativamente, è stato ipotizzato un numero costante di assicurati, seppure in presenza di una stima in forte diminuzione della platea di alunni/studenti.

### *La stima delle prestazioni e degli oneri parametrati alle denunce e alle rendite per gli insegnanti*

Per la stima delle prestazioni negli anni 2025-2034, dagli archivi INAIL sono stati acquisiti gli oneri distinti per danno biologico in capitale, rendite dirette e rendite a superstiti pagati dal 2019 al 2024 per eventi lesivi a carico di insegnanti.

Si tratta di un importo complessivo crescente da 9,4 milioni di euro del 2019 a circa 16,6 milioni di euro del 2024.

Si è ipotizzato che l'importo erogato per danno biologico in capitale nel 2024 vari in ciascuno degli anni della previsione soltanto in base a un'ipotesi di variazione dell'inflazione, vista la stabilità della platea assicurata.

Per quanto riguarda le rendite dirette e a superstiti, la stima è stata effettuata incrementando il numero delle rendite dirette di 115 unità l'anno e il numero di rendite a superstiti di 7 unità l'anno, sulla base dell'esperienza del 2024.

L'onere per le spese generali di amministrazione, medico-legali e integrative è stato stimato facendo riferimento alla frequenza di denunce rilevata nel 2023, ipotizzando una platea assicurata costante nel corso dei dieci anni.

A ciascuna denuncia è stato assegnato l'ultimo costo unitario noto, pari a 1.126,17 euro (costo riferito all'esercizio 2022 pubblicato con il DM 24 aprile 2024).

L'onere per le spese generali di amministrazione delle rendite per gli insegnanti è stato stimato facendo riferimento all'ultimo costo unitario noto pari a 86,16 euro.

La stima complessiva dell'onere per prestazioni ed altre spese per gli insegnanti è riportata in tabella 6.

**Tabella 6 - Onere per prestazioni e per la copertura delle spese di amministrazione per insegnanti della scuola statale – Anni 2025-2034 – Importi in milioni di euro**

<b>Anno</b>	<b>Prestazioni</b>	<b>Spese paramtrate alle denunce e alle rendite</b>	<b>Oneri complessivi</b>
2025	17,50	14,21	31,71
2026	18,61	14,22	32,83
2027	19,76	14,23	33,99
2028	20,97	14,24	35,21
2029	22,23	14,25	36,48
2030	23,53	14,26	37,79
2031	24,87	14,27	39,14
2032	26,25	14,28	40,53
2033	27,69	14,29	41,98
2034	29,17	14,30	43,47

*La stima degli oneri complessivi della scuola statale per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali*

L'onere complessivo stimato per i prossimi dieci anni, sulla base delle ipotesi formulate, è pari a circa 105-109 milioni di euro l'anno. Il dato è molto sensibile al costo unitario per denuncia, che varia annualmente in base alle risultanze di bilancio e al numero delle denunce di infortunio/malattia professionale presentate.

**Tabella 7 – Oneri complessivi per prestazioni e costi legati a denunce e rendite per alunni/studenti e insegnanti – Anni 2025-2034 – Importi in milioni di euro**

<b>Anno</b>	<b>Prestazioni</b>	<b>Spese paramtrate alle denunce e alle rendite</b>	<b>Oneri totali</b>
2025	21,99	82,72	104,71
2026	23,13	81,27	104,40
2027	24,34	80,49	104,83
2028	25,61	79,60	105,21
2029	26,93	78,71	105,64
2030	28,29	77,93	106,22
2031	29,69	77,15	106,84
2032	31,14	76,37	107,51
2033	32,64	75,59	108,23
2034	34,19	74,82	109,01

*La stima dei soli oneri per l'estensione della tutela assicurativa a regime a tutta la platea degli alunni/studenti e degli insegnanti della scuola statale per lo svolgimento delle attività di insegnamento- apprendimento*

L'onere totale riportato nella precedente tabella 7 è comprensivo sia degli oneri legati alla tutela assicurativa originaria prevista dall'articolo 4, comma 1, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica. n. 1124 del 1965, sia di quelli conseguenti all'estensione della tutela a regime per le attività di insegnamento-apprendimento, come attualmente previsto, ma per il solo anno scolastico/accademico 2024/2025, dall'articolo 9 del decreto-legge n. 113 del 2024.

I maggiori oneri a regime dovuti solo all'estensione della tutela assicurativa nei confronti di tutta la platea degli alunni/studenti e degli insegnanti della scuola statale di ogni ordine e grado, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione, per lo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento, superando le limitazioni del rischio oggi previste dal citato articolo 4 del D.P.R. n. 1124 del 1965, sono riportati nella seguente tabella 8.

Le valutazioni riportate in tabella 8 sono state effettuate a costi unitari di amministrazione costanti, pari a 1.126,17 euro a denuncia e 86,16 euro per ciascuna rendita gestita (d.m. 24 aprile 2024).

**Tabella 8 – Maggiori oneri per prestazioni e costi legati a denunce e rendite per alunni/studenti e insegnanti dovuti all'ampliamento della platea e all'estensione delle coperture assicurative - Anni 2025-2034 – importi in milioni di euro**

Anno	Maggiori oneri		
	Prestazioni	Spese paramtrate alle denunce e alle rendite	Totale
2025	7,49	7,55	15,04
2026	7,98	7,36	15,34
2027	8,40	7,26	15,66
2028	8,84	7,14	15,98
2029	9,30	7,02	16,32
2030	9,77	6,92	16,69
2031	10,25	6,82	17,07
2032	10,76	6,71	17,47
2033	11,27	6,61	17,88
2034	11,81	6,51	18,32

Le valutazioni per anno scolastico e accademico, che inizia il 1° settembre di ciascun anno e finisce ad agosto dell'anno successivo, vengono riportate nella tabella che segue.

**Tabella 9 – Maggiore spesa per l'estensione delle coperture assicurative per Anno scolastico/accademico - importi in milioni di euro**

<b>Tabella - Maggiore spesa per l'estensione della tutela assicurativa per Anno Scolastico/Accademico (A.S./A.A.) Importi in milioni di euro</b>										
	A.S. 2025/2026		A.S. 2026/2027		A.S. 2027/2028		A.S. 2028/2029		A.S. 2029/2030	
Anni	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029	2030
Oneri	5,01	10,03	5,11	10,23	5,22	10,44	5,33	10,65	5,44	10,88
<b>Totale oneri</b>	<b>15,04</b>		<b>15,34</b>		<b>15,66</b>		<b>15,98</b>		<b>16,32</b>	
	A.S. 2030/2031		A.S. 2031/2032		A.S. 2032/2033		A.S. 2033/2034		A.S. 2034/2035	
Anni	2030	2031	2031	2032	2032	2033	2033	2034	2034	2035
Oneri	5,56	11,13	5,69	11,38	5,82	11,65	5,96	11,92	6,11	12,21
<b>Totale oneri</b>	<b>16,69</b>		<b>17,07</b>		<b>17,47</b>		<b>17,88</b>		<b>18,32</b>	

Ai fini della copertura finanziaria, tenuto conto di quanto già disposto dall'articolo 18, comma 3, del decreto- legge n. 48 del 2023, e dall'articolo 9, comma 2, del decreto- legge n. 143 del 2024, i maggiori oneri per esercizio finanziario sono riportati nella seguente tabella 10. In particolare, per gli esercizi successivi al 2025 si è provveduto a scontare l'importo della copertura già assicurata, di 5 milioni di euro, dall'articolo 18, comma 3, del citato decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

**Tabella 10 – Oneri per l'estensione della tutela assicurativa per Anno finanziario a regime – Importi in milioni di euro**

<b>Tabella - Calcolo oneri per l'estensione della tutela assicurativa per Anno finanziario Importi in milioni di euro</b>										
Anni	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Oneri estensione tutela	5,01	15,14	15,45	15,77	16,09	16,44	16,82	17,20	17,61	18,03
Coperture ex art. 18 dl 48/2023	0,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
<b>Maggiori oneri</b>	<b>5,01</b>	<b>10,14</b>	<b>10,45</b>	<b>10,77</b>	<b>11,09</b>	<b>11,44</b>	<b>11,82</b>	<b>12,20</b>	<b>12,61</b>	<b>13,03</b>

Con riferimento al prossimo anno scolastico 2025/2026 i maggiori oneri sono pari a 5,01 milioni di euro per l'esercizio 2025 e a 5,03 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2026, come evidenziato nella seguente Tabella.

<b>Tabella - Calcolo oneri per l'estensione della tutela assicurativa per Anno finanziario Importi in milioni di euro</b>		
Anni	2025	2026
Oneri estensione tutela	5,01	10,03
Coperture ex art. 18 dl 48/2023	0,00	-5,00
<b>Maggiori oneri</b>	<b>5,01</b>	<b>5,03</b>

All'onere finanziario, come sopra quantificato, si provvede nei seguenti termini:

- quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
- quanto a 4,01 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, mediante riduzione di 5,73 milioni di euro per il medesimo anno del Fondo sociale per occupazione e formazione;
- quanto a 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022.

-

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame modificano l'articolo 18, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 48 del 2023, rendendo permanente l'estensione dell'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. I relativi oneri sono valutati in 5,01 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, in 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, in 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, in 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, in 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, in 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, in 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e in 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

Al riguardo, la RT fornisce una disamina statistica della popolazione attesa nel decennio 2025-2034, al fine di determinare la stima complessiva degli studenti e dei docenti interessati dalle disposizioni. Alla platea così determinata vengono associati oneri riferiti all'erogazione delle rendite agli inabili o ai superstiti nonché a quelli connessi alle spese generali di

amministrazione, medico-legali e integrative delle denunce (costo unitario di 1.126,17 euro) e alle spese di amministrazione delle rendite (costo unitario di 86,16 euro). Successivamente, la RT ricostruisce in un'apposita tabella gli oneri derivanti dalla novella in esame, ossia quelli riferiti alle annualità 2025-2034 e riconducibili soltanto all'estensione della copertura assicurativa per studenti e insegnanti *ex* articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023, comprensiva del "rischio in aula" (per alunni e docenti) e del rischio di infortunio *in itinere* (per i docenti).

Al riguardo, si osserva che la RT non fornisce gli elementi utilizzati per la ricostruzione degli oneri, che risultano crescenti per quanto riguarda le prestazioni (in ragione dell'aumento dei prezzi) e decrescenti per quanto riguarda le gestioni di denunce e rendite (in ragione del calo demografico). Con riferimento agli stessi oneri, si rileva che la stima risulta considerevolmente inferiore per singolo anno scolastico/accademico (circa 15 milioni di euro, rispetto ai circa 47 milioni stimati nei due anni di avvio sperimentale della misura); tale diminuzione potrebbe essere in parte giustificata da quanto affermato dalla RT riferita al decreto-legge n. 113 del 2024, in merito al numero di costituzione delle rendite effettivamente registrato nell'anno scolastico/accademico 2023/2024.

La medesima relazione tecnica precisa che l'importo di 5 milioni di euro, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023, valutato a copertura delle prestazioni di lunga durata (rendite dirette o a superstiti) originate da infortuni o malattie professionali avvenuti nel precedente anno scolastico 2023-2024, è più che sufficiente a coprire anche le ulteriori rendite che si costituiranno nell'anno scolastico 2024-2025. Infatti, la medesima RT riporta che nell'anno scolastico o accademico 2023-2024 (rilevazione al 31 maggio 2024), per gli studenti non sono stati registrati infortuni di grado maggiore o uguale al 16% e quindi non è stata costituita alcuna rendita diretta, mentre per gli insegnanti sono stati definiti in rendita diretta 23 infortuni e in rendita a superstiti 7 casi con esito mortale, per un onere complessivo in valore capitale pari a circa 6,3 milioni di euro e un onere finanziario annuo (inteso come erogazione in ratei di rendita) pari a circa 300.000 euro.

Ciò premesso, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori dati ed elementi di valutazione:

- sull'effettivo andamento degli oneri come registrati nel corso dell'anno scolastico/accademico 2024/2025;

- sulle modalità di stima degli oneri medesimi, tra cui il tasso di inflazione utilizzato nell'intero arco temporale preso in considerazione,
- sugli effetti prodotti sia dai citati oneri sia dalle risorse utilizzate a copertura sui tre saldi di finanza pubblica, stante la mancanza di un prospetto riepilogativo degli oneri.

Per quanto riguarda le scuole private, si osserva che il versamento dei premi assicurativi dovrebbe contestualmente comportare l'incremento di deduzioni fiscali con effetti di minor gettito tributario.

Si ricorda che il Governo, durante l'iter di approvazione del decreto-legge n. 113 del 2024, ebbe a precisare che i presunti effetti fiscali indotti da parte privata (correlati alla deducibilità dal reddito d'impresa dei premi obbligatori versati), non erano tali da compromettere gli equilibri annui della finanza pubblica.

Al riguardo, pur tenendo conto di quanto sopra riportato, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione al fine di quantificare le maggiori entrate contributive versate all'INAIL da soggetti esterni alla pubblica amministrazione e, contestualmente, le minori entrate fiscali ad esse correlate.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 2-*ter* fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, valutati in 5,01 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, in 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, in 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, in 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, in 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, in 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, in 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e in 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, tramite le seguenti modalità:

- quanto a un milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;
- quanto a 4,01 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, mediante riduzione di 5,73 milioni di euro, per il medesimo anno, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008;

- quanto a 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022.

In proposito, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Quanto alla seconda modalità di copertura finanziaria, nel ricordare che le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione risultano iscritte sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si evidenzia che, come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risulta una disponibilità di competenza, per l'anno in corso, pari a 1.801.347.403 euro.

In proposito, si rileva che il Fondo sociale per occupazione e formazione risulta ridotto per un importo eccedente la quota dell'onere oggetto di copertura, pari a 4,01 milioni di euro, al fine di garantire la compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in quanto al predetto Fondo sono ascritti effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno inferiori rispetto alla sua dotazione, giacché – essendo le relative risorse finalizzate all'attuazione di interventi in materia occupazionale – ai fini del computo dei predetti effetti sono considerati, altresì, gli effetti connessi al riconoscimento della contribuzione figurativa per i trattamenti riconosciuti. Pertanto, una riduzione del Fondo per finalità che non riguardano spese di personale deve tener conto di tale differenziazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Tanto premesso, pur prendendo atto dell'ampia disponibilità di risorse nell'ambito del Fondo utilizzato, appare tuttavia utile acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che la riduzione prevista non pregiudichi la realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse risultano preordinate a legislazione vigente.

Con riferimento alla terza modalità di copertura finanziaria, si rileva che il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione risulta iscritto sul capitolo 3552 dello stato di previsione del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione iniziale pari a 290.335.000 per l'anno 2026 e a 392.435.000 per l'anno 2027.

In proposito, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate per ciascuna annualità, nonché una rassicurazione circa il fatto che dalla riduzione del predetto fondo non derivi pregiudizio alla realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse risultano preordinate a legislazione vigente.

### **ARTICOLO 3, commi da 1 a 5**

#### **Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca**

**Normativa vigente.** L'articolo 1, comma 937, della legge n. 178 del 2020, ha autorizzato il Ministero dell'università e della ricerca, per il biennio 2021-2022, nel rispetto del piano triennale del fabbisogno del personale, nonché della vigente dotazione organica, a bandire una o più procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento di un contingente massimo di personale pari a 56 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali.

L'articolo 64, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 77 del 2021, ha autorizzato ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, 69 unità di personale da inquadrare nell'ex Area III, posizione F1, del comparto Funzioni centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

#### **La norma:**

- al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal PNRR, entro il 31 dicembre 2025, autorizza il Ministero dell'università e della ricerca, in coerenza con il Piano triennale di fabbisogni del personale di riferimento, a bandire una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del contingente già autorizzato dall'articolo 1, comma 937, della legge n. 178 del 2020, nonché dall'articolo 64, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 77 del 2021 (comma 1);
- intervenendo sull'articolo 1, comma 938, della legge n. 178 del 2020, introduce alcune modifiche alla procedura di selezione del citato contingente di cui all'articolo 1, comma 937, legge n. 178 del 2020, eliminando, con riferimento ai requisiti richiesti ai candidati, l'obbligo di possedere un titolo post laurea, e, per quanto attiene l'articolazione della prova, sopprimendo le fasi di valutazione titoli e di attività di lavoro e formazione (comma 2);

- intervenendo sull'articolo 51-*quater*, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 300 del 1999, incrementa di una unità, da otto a nove, il numero degli uffici dirigenziali generali del Ministero dell'università e della ricerca (comma 3);
- autorizza, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento di un incarico dirigenziale generale presso il medesimo Ministero dell'università e della ricerca, oltre il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001<sup>22</sup>.
- provvede ai relativi oneri nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente (comma 4);
- incrementa di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la dotazione finanziaria destinata al personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca<sup>23</sup>, anche estraneo alla pubblica amministrazione, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'università e della ricerca (comma 5).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Incremento dotazione finanziaria destinata al personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, degli uffici di diretta collaborazione del MUR (comma 5)	0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2	
<b>Minori spese correnti</b>												
Riduzione Tabella A – MUR (comma 5)	0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2	

<sup>22</sup> L'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 consente il conferimento a tempo determinato di incarichi dirigenziali da parte di ciascuna amministrazione, entro i seguenti limiti percentuali: 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia; 8 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, elevabile da ciascuna amministrazione al 10 per cento ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 162 del 2019.

<sup>23</sup> Disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020.

**La relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, segnala che l'articolo 3, prevede, ai commi 1 e 2, che, al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, entro l'anno 2025, il Ministero dell'università e della ricerca, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni di personale, possa bandire una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del contingente già autorizzato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché dall'articolo 64, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, permettendo, al contempo, la semplificazione delle procedure concorsuali disciplinate dall'articolo 1, commi 938 e 939, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Si fa presente, altresì, che le suddette procedure verranno espletate entro i termini già previsti a legislazione vigente (31 dicembre 2025).

L'articolo 1, comma 937, della citata legge n. 178 del 2020 ha autorizzato il MUR, per il biennio 2021-2022, a bandire una o più procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente massimo di personale pari a n. 56 unità da inquadrare nell'*ex* Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali. Per tale procedura è stata, altresì, autorizzata una spesa di euro 724.057 euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 940, della stessa legge n. 178 del 2020. Alla stessa stregua, l'articolo 64, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha autorizzato ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, n. 69 unità di personale da inquadrare nell'*ex* Area III, posizione F 1, del comparto Funzioni centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per l'espletamento delle connesse procedure concorsuali è stata autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000, mentre per i costi collegati all'assunzione di personale è stata prevista una spesa pari a euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno 2022.

Tali disposizioni, intervenendo esclusivamente in relazione all'autorizzazione a bandire procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento di un contingente massimo di personale pari a 81 posti, ovvero nei limiti delle facoltà assunzionali già a disposizione dell'Amministrazione ed entro i limiti delle disponibilità di bilancio del Ministero e con i medesimi strumenti di finanziamento già previsti a legislazione vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Il comma 3 del medesimo articolo 3, limitandosi ad allineare, dal punto di vista di coordinamento normativo, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 51-*quater* del decreto legislativo n. 300 del 1999, al numero degli uffici dirigenziali di livello generale risultanti dal vigente regolamento di organizzazione del Ministero, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i provvedimenti normativi che hanno provveduto ad incrementare la dotazione organica

dell'Amministrazione hanno previsto specifica autorizzazione di spesa e relativa copertura finanziaria (articolo 1, commi 13 e 14, del decreto-legge n. 44 del 2023).

Il successivo comma 4 che autorizza, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento di un incarico dirigenziale generale presso il medesimo Ministero dell'università e della ricerca, oltre il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ai relativi o neri si provvederà nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente;

Il comma 5 infine è finalizzato a rimodulare gli attuali importi dei contratti a tempo determinato degli esperti a supporto degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 9, comma 3, del DPCM n. 165 del 2020, che il Ministro può individuare tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

**Il Governo**, durante l'esame al Senato<sup>24</sup>, con riferimento alle spese concorsuali delle procedure volte all'assunzione del contingente già autorizzato dall'articolo 1, comma 937, della legge n. 178 del 2020, e dall'articolo 64, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 77 del 2021, ha chiarito che sul capitolo n. 1170 PG 19 denominato "spese per affitto locali, per attrezzature, per trasporti, per materiali e per altre occorrenze relative allo svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale" risulta una disponibilità di cassa pari ad euro 2.268.931,07, sufficiente per far fronte alle procedure concorsuali in oggetto.

Riguardo ai criteri e i parametri considerati per la stima per la determinazione dell'incremento della dotazione finanziaria destinata al personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, il Governo ha, altresì, specificato che trattandosi di figure professionali che potranno essere individuate dal Ministro in base al livello di esperienza posseduta e al proprio bagaglio competenziale, il compenso sarà definito, volta per volta, in base al tipo di impegno richiesto, tipologia di attività, professionalità posseduta e numero di ore/giorni di disponibilità, secondo i criteri predeterminati ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1674 del 30 ottobre 2024 (recante i criteri di determinazione dei compensi e l'entità degli stessi da riconoscere al consulente o esperto di cui al predetto articolo 9, comma 3, del DPCM n. 165 del 2020), a cui rimanda per ulteriori dettagli.

**In merito ai profili di quantificazione** si evidenzia preliminarmente che la norma in esame interviene in materia di organizzazione e risorse umane del Ministero dell'università e della ricerca.

In particolare, la norma prevede, tra l'altro, che:

---

<sup>24</sup> In una Nota di risposta depositata presso la medesima 5<sup>a</sup> Commissione del Senato. *Cfr.* Senato della Repubblica - 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 412 dell'8 luglio 2025.

- il Ministero dell'università e della ricerca, in coerenza con il Piano triennale di fabbisogni del personale di riferimento, possa bandire una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del contingente già autorizzato dall'articolo 1, comma 937, della legge n. 178 del 2020, nonché dall'articolo 64, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 77 del 2021;
- il citato Ministero sia autorizzato, fino al 31 dicembre 2026, a conferire un incarico dirigenziale generale oltre il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- sia incrementata di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la dotazione finanziaria destinata al personale degli uffici di diretta collaborazione del citato Ministero dell'università e della ricerca<sup>25</sup>, anche estraneo alla pubblica amministrazione.

In merito all'autorizzazione a bandire una o più procedure concorsuali con riferimento alle quali il Governo durante l'esame al Senato ha affermato l'esistenza di un'adeguata disponibilità di cassa sufficiente a far fronte allo svolgimento delle procedure medesime, andrebbero forniti ulteriori elementi di dettaglio, posto che tale disponibilità sembrerebbe derivare da impegni di spesa già assunti e pertanto non utilizzabili per l'assunzione di nuovi impegni di spesa in relazione allo svolgimento di nuovi concorsi, dal momento che sia l'articolo 1, comma 937, della legge n. 178 del 2020 sia l'articolo 64, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, hanno autorizzato spese per lo svolgimento di procedure concorsuali limitatamente al solo anno 2021.

Infine, per quanto riguarda i restanti profili, non si hanno invece osservazioni da formulare, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame al Senato.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione

---

<sup>25</sup> Disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020.

dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, giacché l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, anche considerando l'ulteriore riduzione prevista dal successivo comma 5-ter del medesimo articolo 3.

### **ARTICOLO 3, commi 5-bis e 5-ter**

#### **Proroga dell'acquisto di servizi ICT da parte del Ministero dell'università e della ricerca**

**Normativa vigente.** L'articolo 64, comma 6-ter.1, del decreto-legge n. 77 del 2021, al fine di garantire l'attuazione degli interventi del PNRR, autorizza il Ministero dell'università e della ricerca ad acquisire, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, servizi ICT (*Information and Communication Technology*) attraverso l'attivazione delle convenzioni con la società Consip Spa.

Su tale disposizione è successivamente intervenuto l'articolo 1, comma 565, della legge n. 197 del 2022, che ha prorogato la possibilità di effettuare la citata acquisizione per gli anni 2023, 2024 e 2025, autorizzando la spesa di 7 milioni di euro per ciascun esercizio.

**La norma**, introdotta durante l'esame al Senato, intervenendo sull'articolo 64, comma 6-ter.1, del decreto-legge n. 77 del 2021, incrementa da 7 a 10 milioni di euro per il 2025 e, per il medesimo importo di 10 milioni di euro, proroga al 2026 l'autorizzazione di spesa prevista dal citato articolo finalizzata all'acquisto di servizi ICT da parte del Ministero dell'università e della ricerca attraverso l'attivazione delle convenzioni con la società Consip Spa (comma 5-bis).

Ai relativi oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'università e della ricerca (comma 5-ter).

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

**In merito ai profili di quantificazione** si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, intervenendo sull'articolo 64, comma 6-ter.1, del decreto-

legge n. 77 del 2021, incrementa da 7 a 10 milioni di euro per il 2025 e, per il medesimo importo di 10 milioni di euro, proroga al 2026 l'autorizzazione di spesa prevista dal citato articolo finalizzata all'acquisto di servizi ICT da parte del Ministero dell'università e della ricerca attraverso l'attivazione delle convenzioni con la società Consip Spa.

Al riguardo, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto, appare opportuno che il Governo fornisca i dati e gli elementi di dettaglio alla base della quantificazione dell'onere.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 5-*ter* dell'articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-*bis*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, giacché l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, anche considerando l'ulteriore riduzione prevista dal precedente comma 5 del medesimo articolo 3.

#### ARTICOLO 4

##### **Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale**

**La norma** proroga il termine<sup>26</sup>, fissandolo al 31 dicembre 2025, anziché al 31 luglio 2025, entro il quale il Consiglio universitario nazionale<sup>27</sup>, nella sua attuale composizione, continua a svolgere le proprie funzioni.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e afferma che la medesima non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

<sup>26</sup> Di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n.160 del 2024.

<sup>27</sup> Di cui alla legge n. 18 del 2006.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame proroga dal 31 luglio al 31 dicembre 2025 la durata del mandato degli attuali componenti del Consiglio universitario nazionale.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 18 del 2006, alle spese di funzionamento del Consiglio universitario nazionale si fa fronte con gli ordinari stanziamenti a legislazione vigente.

## ARTICOLO 5

### **Disposizioni urgenti per il potenziamento del Piano d'azione «Ricerca-Sud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027»**

**Normativa previgente.** L'articolo 1, comma 189, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), prevede che, per la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione<sup>28</sup> nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, siano assegnate al Ministero dell'università e della ricerca, tramite deliberazione del CIPE<sup>29</sup>, risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027.

**Le norme**, modificate durante l'esame al Senato, apportano modificazione all'articolo 1, commi 189 e 190, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021). In particolare, viene disposta l'abrogazione del comma 190 che prevedeva l'emanazione di un decreto da parte del Ministro dell'università e della ricerca per stabilire, tra l'altro, i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate con delibera CIPE, ai sensi del predetto comma 189, per la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione [comma 1, lettera a)].

Viene inoltre stabilito, attraverso l'integrale sostituzione del citato comma 189, come modificato durante l'esame al Senato<sup>30</sup>, che l'importo di 150 milioni di euro assegnato al Ministero dell'università e della ricerca con delibera CIPESS n. 48 del 27 luglio 2021<sup>31</sup> sia riassegnato, a valere sulla quota di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-

---

<sup>28</sup> Di cui al comma 188 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020.

<sup>29</sup> Ora CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile).

<sup>30</sup> Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 5.2 (testo 2).

<sup>31</sup> La delibera del CIPESS n. 48 del 27 luglio 2021 prevede, tra l'altro, che, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, sia disposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 189, della legge n. 178 del 2020, l'assegnazione di 150 milioni di euro al Ministero dell'università e della ricerca per la costituzione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno, con il seguente profilo finanziario: 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2027 imputata programmaticamente al predetto Ministero<sup>32</sup>, nell'ambito dell'Accordo per la coesione di competenza, per il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione "RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027"<sup>33</sup>, al fine di favorire il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Al finanziamento di tali interventi possono contribuire, altresì, le risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonché ulteriori risorse assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 [comma 1, lettera *b*]).

Secondo la **relazione illustrativa**, riferita al testo originario dell'articolo 5, il medesimo articolo intende svincolare le risorse finanziarie stanziare con legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) a favore del Ministero dell'università e della ricerca a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021-2027 per la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'intervento proposto si rende necessario e urgente in quanto mira a sostenere l'ambizioso progetto di sviluppo del Piano d'azione "RicercaSud"- Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027, istituito in attuazione dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, che si basa su un sistema integrato di investimenti in ricerca e infrastrutture, fornendo ulteriori risorse finanziarie e opportunità agli studenti, ricercatori e imprese del Sud, con l'obiettivo di rafforzare le capacità di ricerca e innovazione nelle aree meno sviluppate del Paese.

L'obiettivo, tra l'altro, di rendere il Sud Italia un polo d'eccellenza per la ricerca scientifica e tecnologica, rafforzando la collaborazione tra università, imprese e istituzioni locali risulta, così, perfettamente corrispondente, da una parte, agli obiettivi previsti dalla Missione 4 Componente 2 del PNRR orientata a rafforzare la ricerca scientifica, favorendo la diffusione di modelli innovativi e multidisciplinari per la ricerca di base e applicata, condotta in sinergia tra università e imprese, promuovendo l'innovazione e la diffusione delle tecnologie.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le norme in esame prevedono che le risorse finanziarie, già assegnate con la legge n. 178 del 2020, per complessivi 150 milioni di euro, a valere sul FSC 2021-2027, programmate con delibera CIPRESS n. 48 del 27 luglio 2021 a favore degli «Ecosistemi dell'Innovazione del Mezzogiorno», siano indirizzate e destinate alla realizzazione degli obiettivi definiti nel Piano "RicercaSud", istituito, d'intesa con il

---

<sup>32</sup> Ai sensi della delibera del CIPRESS n. 77 del 29 novembre 2024, recante l'imputazione programmatica delle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 alle amministrazioni centrali.

<sup>33</sup> Istituito in attuazione dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 60 del 2024.

Ministero per gli affari europei, il Sud, la coesione territoriale e il PNRR, con decreto ministeriale n. 1605 del 1° ottobre 2024, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 60 del 2024. Le disposizioni, afferma la relazione tecnica, prevedendo opportune modificazioni relativamente alla destinazione di risorse già autorizzate a legislazione vigente, non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **Governo**, durante l'esame al Senato<sup>34</sup>, ha confermato che le risorse finanziarie, precedentemente assegnate con la legge n. 178 del 2020 e destinate a ulteriori interventi con la disposizione in commento, non sono state oggetto di alcun atto di impegno giuridicamente vincolante e che quindi risultano interamente libere da qualsiasi vincolo e nella piena disponibilità del Ministro dell'università e della ricerca.

Inoltre, in merito alla coerenza del profilo di spendibilità delle predette risorse, già assegnate per gli anni di competenza 2021, 2022 e 2023, con quanto già scontato sui saldi di finanza pubblica, viene confermato che non discenderà nessun impatto sui saldi di finanza pubblica previsti a legislazione vigente per effetto delle citate ulteriori finalizzazioni, in quanto le risorse di cui trattasi saranno appostate su conti di contabilità speciale.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, intervenendo sui commi 189 e 190 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), modifica la destinazione di risorse già autorizzate a legislazione vigente, disponendo che l'importo di 150 milioni di euro, assegnato al Ministero dell'università e della ricerca con delibera CIPESS n. 48 del 27 luglio 2021, ai sensi del novellato comma 189, sia programmato per il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione "RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027", anziché per la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione di cui al comma 188 della citata legge n. 178 del 2020.

Al riguardo, atteso che le disposizioni in esame, come evidenziato dalla relazione tecnica, modificano le finalità di spesa di risorse finanziarie già stanziata e destinata a legislazione previgente agli interventi relativi agli Ecosistemi dell'innovazione di cui al tuttora vigente comma 188 della legge n. 178 del 2020, dovrebbe essere chiarito se tali interventi debbano ritenersi assorbiti nell'ambito del Piano d'azione "RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027" o, in caso contrario, dovrebbe essere precisato come si intenda

---

<sup>34</sup> In una nota di risposta depositata presso la 5ª Commissione del Senato. *Cfr.* Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 413 del 9 luglio 2025.

provvedere agli stessi, posto che le risorse ad essi originariamente destinate sono state riallocate dalla disposizione in esame.

## **ARTICOLO 5-*bis***

### **Disposizione d'interpretazione autentica in materia di borse di studio per attività di ricerca**

**Normativa vigente.** L'articolo 1-*bis*, comma 4 del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, (introdotto nel corso dell'esame parlamentare per la sua conversione in legge) ha soppresso il riferimento alle borse di studio conferite dalle Università per attività di ricerca post laurea recato dal comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 210 del 1998 che, con riguardo anche a tali borse di studio, rinviando tra l'altro al comma 6 dell'articolo 6 della legge n. 398 del 1989, consentiva l'applicazione di specifiche agevolazioni fiscali individuate ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 476 del 1984 (esenzione dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche). Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica aggiornata alla luce delle modifiche introdotte in fase di conversione ne certifica la neutralità finanziaria precisando che trattasi di un mero intervento di coordinamento normativo conseguente all'introduzione di nuovi modelli contrattuali nel settore della ricerca da parte del medesimo articolo 1-*bis*. Sul punto, si rammenta, infatti, che tale disposizione, al comma 1, ha tra l'altro introdotto l'articolo 22-*ter* nella legge n. 240 del 2010 disciplinante gli incarichi di ricerca (destinati a soggetti in possesso del titolo di laurea magistrale). Il comma 6 di detto articolo prevede espressamente l'applicazione a tali incarichi di ricerca delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge n. 476 del 1984. La medesima relazione tecnica, con riguardo specifico al trattamento fiscale relativo agli incarichi di ricerca di cui al nuovo articolo 22-*ter*, precisa che la norma prevede le medesime condizioni fiscali previste per gli assegnisti di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, prima della novella legislativa intervenuta con il decreto-legge n. 36 del 2022 (derivante quindi da quanto disposto all'articolo 4 della legge n. 476 del 1984). La relazione tecnica riferisce che questo regime agevolato consentirà di restringere notevolmente il "cuneo", in modo tale da mantenere limitato il costo complessivo a carico dell'amministrazione, e allo stesso tempo di corrispondere al titolare della borsa un importo più alto.

**La norma** dispone che il comma 4 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 45 del 2025, che ha soppresso il regime fiscale agevolato (di cui all'articolo 4 della legge n. 476 del 1984) previsto per le borse di studio conferite da parte delle Università per attività di ricerca post-laurea, si interpreta nel senso che tale soppressione ha efficacia unicamente per le borse di studio conferite dalle Università a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge<sup>35</sup> del suddetto decreto-legge (7 giugno 2025). Le borse di studio

---

<sup>35</sup> Legge n. 79 del 2025.

conferite prima di tale data conservano, per la loro intera durata, il regime fiscale agevolato vigente al momento del loro conferimento (comma 1).

L'emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **relazione tecnica**.

**In merito ai profili di quantificazione** dispone che il comma 4 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, che ha soppresso il regime fiscale agevolato previsto dall'articolo 4 della legge n. 476 del 1984 – che dispone l'esenzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche - già previsto per le borse di studio conferite dalle Università per attività di ricerca post-laurea, si interpreta nel senso che tale soppressione opera esclusivamente per le borse di studio conferite a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del suddetto provvedimento (7 giugno 2025) e che, pertanto, quelle attribuite prima di tale data conservano, per la loro intera durata, il regime fiscale agevolato vigente al momento del loro conferimento (comma 1).

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che alla suddetta disposizione del decreto-legge n. 45 del 2025 non sono stati a suo tempo ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

## ARTICOLO 6

### Disposizioni urgenti in materia di aziende ospedaliero-universitarie

**Normativa vigente**. L'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università) prevede, in via sperimentale, due tipologie organizzative di aziende ospedaliero-universitarie (AOU):

- aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale [lettera a];
- aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'università, denominate aziende ospedaliere integrate con l'università [lettera b].

La Relazione illustrativa ricorda che le aziende ospedaliero-universitarie avrebbero dovuto adottare un "modello aziendale unico" di azienda ospedaliero-universitaria, al termine del periodo di sperimentazione della durata di quattro anni dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo. Tuttavia, risulta che solo poche AOU sono oggi riconducibili alla fattispecie del modello aziendale unico. Risulta, inoltre, che nel

Contratto Collettivo Nazionale Quadro ([CCNQ](#)) 2022-2024 di definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale, per il personale non dirigente, le due tipologie di AOU vengano disciplinate in modo differente: le AOU integrate con il SSN, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo n. 517 del 1999, afferiscono al comparto di contrattazione collettiva dell'Istruzione e della Ricerca (articolo 5 del CCNQ 2022-2024), mentre il personale non dirigente delle restanti Aziende ospedaliero-universitarie, diverse da quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo n. 517 del 1999, rientra nel comparto di contrattazione collettiva della Sanità (articolo 6 del CCNQ 2022-2024).

**Le norme**, modificate nel corso dell'esame al Senato, stabiliscono che le aziende ospedaliero-universitarie integrate con il SSN, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, ferma restando l'invarianza del concorso delle Università di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, applicano la contrattazione collettiva nazionale del Comparto sanità al personale non dirigente da assumere per le attività esclusivamente assistenziali e di supporto alle stesse sulla base dei piani dei fabbisogni determinati nel rispetto della normativa vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale (comma 1).

L'articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1999 prevede che al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dalle Aziende ospedaliero-universitarie concorrono risorse messe a disposizione sia dall'Università sia dal Fondo sanitario regionale. In particolare, le Università concorrono alle attività correnti con l'apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili.

Il personale non dirigente, già assunto dalle università e che presta servizio, a seguito di convenzione, presso le aziende di cui al comma 1, conserva l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del Comparto istruzione e ricerca (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che l'articolo in esame è volto ad assicurare condizioni di reclutamento e contrattuali uniformi per il personale non dirigenziale da impiegare per le attività esclusivamente assistenziali e di supporto alle Aziende Ospedaliero-Universitarie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, con l'applicazione del contratto collettivo nazionale del Comparto Sanità, rendendo così più semplice la gestione del personale e riducendo i contenziosi, nonché promuovendo la mobilità del personale sanitario tra Enti del Sistema Sanitario Nazionale. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le predette assunzioni sono effettuate sulla base dei piani dei fabbisogni di personale determinati nel rispetto della normativa vigente in materia di spesa di personale degli enti

del Servizio sanitario nazionale, fermo restando in ogni caso il concorso delle Università di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Il **Governo**, nel corso dell'esame in Senato<sup>36</sup> ha confermato che la disposizione di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni del personale non dirigente destinato alle attività assistenziali e di supporto, avverranno nel rispetto dei piani dei fabbisogni già approvati, che sono determinati sulla base della normativa vigente in materia di spesa di personale per gli enti del SSN. Inoltre, l'applicazione del CCNL Sanità è coerente con la natura delle funzioni svolte (esclusivamente assistenziali), e consente una maggiore omogeneità contrattuale tra il personale operante nelle strutture sanitarie, semplificando la gestione e riducendo il rischio di contenziosi. Eventuali differenze retributive rispetto al CCNL Istruzione e Ricerca sono compensate dalla razionalizzazione organizzativa e dalla maggiore flessibilità gestionale derivante dall'unificazione contrattuale. Sul punto, in ogni caso, si conferma la sostenibilità delle compensazioni che saranno eventualmente necessarie a fronte dei fabbisogni minimi di servizio che le Aziende Ospedaliere delle Università saranno comunque tenute ad assicurare all'utenza. Si segnala, infatti, che le AOU, continueranno a garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) grazie alla programmazione dei fabbisogni di personale e che la norma non introduce automatismi assunzionali, ma si limita a definire il contratto collettivo applicabile al personale da assumere per specifiche funzioni. In merito al comma 2, si segnala che la norma tutela il personale già assunto dalle Università, garantendo la continuità del trattamento giuridico ed economico in essere, in linea con il principio di irretroattività delle norme e con la tutela dell'affidamento. La differenziazione contrattuale riflette la diversa natura giuridica del rapporto di lavoro (universitario vs sanitario) e non configura una disparità illegittima, ma una distinzione fondata su elementi oggettivi. Inoltre, la norma mira a evitare contenziosi futuri, chiarendo *ex lege* il regime contrattuale applicabile in base alla modalità di assunzione e alla funzione svolta.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono l'applicazione del contratto collettivo nazionale del Comparto sanità al personale non dirigente da assumere, impiegato in attività assistenziali e di supporto, delle Aziende ospedaliere universitarie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 517 del 1999, cui veniva applicato, in base al CCNQ 2022-2024, il CCNQ del comparto Università, nel rispetto dei piani di fabbisogno e della normativa sulla spesa del personale. Inoltre, per il personale non dirigente, già assunto dalle università e che presta servizio, a seguito di convenzione, presso le citate aziende, è prevista la conservazione dell'inquadramento giuridico

---

<sup>36</sup> Seduta del 9 luglio 2025.

ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del Comparto istruzione e ricerca (comma 2).

Ciò stante, considerato che, sulla base dei dati ARAN, nel 2022 la retribuzione complessiva media del personale non dirigente è risultata in media più alta nel comparto sanità (32.899 euro) rispetto al comparto università (30.694 euro)<sup>37</sup>, appare necessario un chiarimento in merito alla disposizione di cui al comma 2 che prevede il mantenimento dell'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del Comparto istruzione e ricerca del personale non dirigente già assunto. Infatti, se è vero che la disposizione di cui al comma 1, come chiarito dal Governo nel corso dell'esame al Senato è volta a conferire maggiore omogeneità contrattuale tra il personale operante nelle strutture sanitarie, semplificando la gestione e riducendo il rischio di contenziosi, al tempo stesso si potrebbe argomentare che il mantenimento del medesimo regime da parte del personale non dirigente già assunto, a prescindere dall'effettiva volontà di quest'ultimo, potrebbe comportare un maggior rischio di contenzioso rispetto a quello già in atto, posto che, all'interno delle medesime strutture, potrebbe operare personale con le stesse funzioni e con trattamenti retributivi differenziati. In merito a tale profilo appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

---

<sup>37</sup> [Aran – Retribuzione medie nella pubblica amministrazione \(Anno 2022\)](#)